

- il termine di 180 giorni, inoltre, può essere sospeso fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti (per 60 giorni) e di conseguenza il termine a disposizione dell'amministrazione per concludere il procedimento di verifica potrà ulteriormente allungarsi (si potrebbe arrivare sino al 19 ottobre 2022).

In considerazione di tali tempistiche, quindi, le ODV e APS non ancora "accreditate" al cinque per mille al 2021, potrebbero non avere i tempi tecnici per richiedere l'accredimento entro la data del 10 aprile 2022 secondo i termini fissati dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2020. Prorogando per tali enti il termine per l'accredimento al 31 ottobre 2022 si garantisce l'accesso al contributo nel rispetto delle tempistiche previste.

(Proroga della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL)

Con riguardo al **comma 7** si evidenzia che gli effetti pandemici dell'infezione da SARS-CoV-2 hanno delineato un'emergenza sanitaria che ha richiesto la disposizione di misure straordinarie per fronteggiare uno scenario senza precedenti nella storia contemporanea. Tra di esse, spicca indubbiamente il potenziamento del comparto sanità.

L'Inail eroga prestazioni sanitarie di natura diagnostica, curativa, riabilitativa, oltre a quelle medico-legali.

A causa dell'emergenza pandemica, le strutture Inail hanno sopportato e continuano a sopportare un maggior onere assistenziale sanitario in virtù delle esigenze di cura dei malati COVID-19.

Tale ulteriore onere può essere garantito solo grazie all'indispensabile opera professionale svolta da medici e infermieri che prestano la propria attività ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Con detta disposizione, l'Istituto è stato infatti autorizzato a conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) a un contingente di 200 medici specialisti e in formazione specialistica e 100 infermieri fino al 31.12.2020, successivamente prorogati, fino al 31 dicembre 2021, dall'articolo 13-*duodevicies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; contingente poi incrementato dall'articolo 19-*bis* del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41.

In ragione delle disposizioni sopra riportate risultano attualmente in forza presso l'Inail 146 medici e 71 infermieri.

Le attività sanitarie istituzionali alle quali gli operatori sanitari co.co.co. hanno collaborato e continuano a collaborare riguardano diversi ambiti:

1. accoglienza, triage e trattamento per l'accesso in sicurezza di tutti gli infortunati e tecnopatiti presso le 196 sedi Inail distribuite su tutto il territorio nazionale, garantendo la continuità e l'espletamento delle attività sia assistenziali sia di natura assicurativo-previdenziale;
2. *contact tracing* occupazionale ai fini di contenere la diffusione del SARS-CoV-2 in ambiente lavorativo individuando e isolando tempestivamente i casi secondari, in modo da interrompere le catene di trasmissione dell'infezione;
3. sorveglianza sanitaria eccezionale, ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
4. compilazione di schede (Identikit Nuovo Coronavirus) finalizzate a soddisfare i bisogni assistenziali del lavoratore isolato, supportando le attività del Ssn, alla rilevazione epidemiologica con attenzione massima agli aspetti lavorativi, nonché all'acquisizione di conoscenze in ambito clinico e medico-legale funzionali all'inquadramento assicurativo indennitario degli infortunati;



5. studio degli effetti *long term* della malattia COVID-19;
6. accertamento e valutazione del danno biologico da COVID-19;
7. partecipazione alla riabilitazione di tipo multi-assiale per gli infortunati da COVID-19, prestazione introdotta dall'Inail e mirata alle specifiche esigenze terapeutiche del paziente affetto da COVID-19. Essa, infatti, coniuga e integra i diversi setting riabilitativi, gli ambiti terapeutici (cardiologico, respiratorio, motorio e neuropsicologico) e le relative figure professionali, consentendo di reinserire nell'ambito lavorativo ma anche familiare e sociale, pazienti con seri pregiudizi funzionali con indubbio vantaggio sia per i lavoratori contagiati, sia per il mondo produttivo;
8. partecipazione alla campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2 per la quale l'Inail ha prioritariamente designato il personale medico e infermieristico co.co.co assunto per l'emergenza, anche in previsione delle ulteriori somministrazioni di dosi vaccinali;
9. contributo professionale alla prevenzione terziaria: uno dei pilastri della *mission* istituzionale è la conoscenza del fenomeno infortunistico e tecnopatico. La prevenzione terziaria riguarda la gestione dei *deficit* e delle disabilità funzionali consequenziali all'infezione ed il miglior reinserimento del malato nel contesto familiare e sociale. In questo ambito, lo studio di una popolazione così vasta di lavoratori infettati consentirà di intervenire in maniera più efficace nella prevenzione del rischio infettivo, che costituisce un obiettivo concreto dell'attività sanitaria prevenzionale Inail.

I medici e gli infermieri co.co.co. in forza presso l'Inail continuano a contribuire in maniera determinante all'elaborazione, adozione e diffusione di misure di contenimento e contrasto del fenomeno pandemico, alla gestione dell'arretrato dovuto alla numerosità di denunce di infortunio covid correlate nonché allo studio degli effetti a lungo termine di una malattia a oggi non sufficientemente conosciuta. Preme evidenziare a tal ultimo riguardo che la presenza di specialisti di numerose branche cliniche tra i medici con contratto di collaborazione contribuisce decisamente all'arricchimento del patrimonio di informazioni sulla malattia, favorendo l'acquisizione di tutti gli elementi utili per la successiva fase di valutazione degli esiti a carattere permanente.

Se da un lato, grazie alla massiccia campagna vaccinale in atto – alla quale partecipa e parteciperà attivamente il personale sanitario dell'Istituto - si è assistito ad una graduale riduzione degli effetti gravi della malattia COVID-19, dall'altro, il bilancio infortunistico da virus SARS-CoV-2 resta meritevole di attenzione.

È di tutta evidenza, infatti, come il pur incoraggiante miglioramento dello scenario non permetta, allo stato, l'attenuazione delle misure intraprese sul piano sanitario e come molte delle attività proprie del periodo emergenziale continueranno ad occupare l'Istituto anche successivamente: attività riabilitative, prevenzionali (compresa la prevenzione terziaria), medico-legali e vaccinali.

Alla luce di tutto quanto sopra, al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID -19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica - con contestuale garanzia di gestione in sicurezza delle strutture e dei servizi sanitari dell'Inail che nel corso della pandemia hanno affiancato e integrato il Ssn e di continuità assistenziale diagnostico-terapeutica e medico-legale per l'erogazione delle prestazioni – è necessario per l'Inail continuare ad avvalersi sino al 31 marzo 2022 dell'opera professionale dei medici e degli infermieri con contratto co.co.co., già formati grazie alle conoscenze e all'esperienza sin qui acquisite.

(Fondo nuove competenze)

Con riferimento al **comma 8** si evidenzia che in sede di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021, avvenuta con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stato inserito l'articolo 11-*ter* che prevede



che “Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere altresì destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.” Al comma 2, si prevede che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, siano ridefinite con decreto interministeriale le modalità operative del Fondo.

Allo stesso modo, in sede di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021, è stato approvato in un ramo del Parlamento l'emendamento che introduce l'articolo 10-*bis* che dispone l'incremento di ulteriori 100 milioni di euro del Fondo Nuove Competenze.

Considerato che gli atti conseguenti alle disposizioni citate saranno adottati nel 2022, appare necessario modificare corrispondentemente il termine per l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo in parola di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, originariamente fissato al 2021.

ART. 10 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili)

(Revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

Al **comma 1** si prevede la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che, al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività relative alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. La disposizione di cui al citato articolo 92 consentiva l'attività di accertamento fino al 31 marzo 2021, tale termine è stato successivamente differito fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 11-*sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Il medesimo comma 4-*septies*, prevede, altresì, che ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Al riguardo si evidenzia che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, recante “*Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE*” individua le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche, prevedendo all'articolo 13, disposizioni specifiche in merito all'attività svolta dagli ispettori, ai requisiti minimi di competenza e formazione dei medesimi ispettori, nonché al rilascio della relativa certificazione.

Orbene, con la norma in commento si prevede che, anche in considerazione del protrarsi dell'emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, la revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 possa essere svolta dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017 fino al 31 marzo 2022. Ciò al fine precipuo di semplificare i procedimenti e di ridurre i tempi di attesa previsti per l'ottenimento dei documenti di circolazione, con benefici diretti ed immediati per l'utenza, nonché migliorare l'operatività degli Uffici Motorizzazione Civile.



Al **comma 2**, in relazione ai contributi previsti dall'articolo 1 comma 671 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, si prevede il differimento dei termini ivi stabiliti per la rendicontazione da parte delle imprese nonché per l'adozione dei decreti ministeriali finalizzati all'attuazione della misura.

In particolare, ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 2, **lettera a)**, si stabilisce al 15 marzo 2022 il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 e finalizzato a definire le modalità di rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie.

Al comma 2, **lettera b)**, viene fissato al 30 aprile 2022, il termine previsto dal secondo periodo del medesimo comma 671 per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie e, al comma 2, **lettera c)**, viene fissato al 30 giugno 2022, il termine previsto dal terzo periodo del medesimo comma 671 per l'assegnazione delle citate risorse alle imprese beneficiarie.

La suddetta legge 30 dicembre 2020 n. 178, all'articolo 1, comma 675, ha, altresì, previsto una autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti ad obbligo di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza covid-19 registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021. Il successivo comma 676 prevede che le imprese provvedono a rendicontare, entro il 31 luglio 2021, gli effetti economici di cui al medesimo comma 675, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 472 del 22 ottobre 2020, adottato ai sensi del comma 4 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77. Il comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 prevede che le risorse complessivamente stanziare di cui al comma 675 siano assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 ottobre 2021.

Al riguardo si ricorda che il comma 3 del citato articolo 214 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, ha autorizzato la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020 e il comma 4 del medesimo articolo ha stabilito che dette imprese procedono a rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici registrati secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 6 del richiamato articolo 214 ha subordinato l'erogazione dei fondi assegnati alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e, pertanto, in analogia con quanto stabilito dall'articolo 214 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, anche per le risorse stanziare dal citato articolo 1, comma 675 lo schema di decreto è stato notificato alla Commissione che, ad oggi, non si è ancora espressa nel merito e, pertanto, non è stato possibile provvedere all'istruttoria per l'ammissione delle domande al contributo nei termini previsti dal medesimo.

Orbene, in relazione ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 675 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, il **comma 3**, prevede il differimento dei termini stabiliti dall'articolo 1, commi 676 e 677 della medesima legge, per la rendicontazione da parte delle imprese nonché per l'adozione dei decreti ministeriali finalizzati all'attuazione della misura.



In particolare, ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 3, **lettera a)**, si stabilisce al 30 gennaio 2022, il termine previsto dall'articolo 1, comma 676, della medesima legge n. 178 del 2020 per la rendicontazione da parte delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico degli effetti economici imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al comma 3, **lettera b)**, si stabilisce al 31 marzo 2022, il termine previsto dall'articolo 1, comma 677, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.

ART. 11 (Proroga di termini in materia di transizione ecologica)

(Disposizioni in materia di etichettatura degli imballaggi)

Con il **comma 1** si dispone la proroga al 30 giugno 2022 del termine di sospensione degli obblighi di etichettatura di cui all'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilito dall'articolo 15, comma 6 del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021 previsto al 31 dicembre 2021.

Tale proroga si rende necessaria alla luce delle difficoltà applicative determinate dal predetto articolo 219, comma 5. In questa chiave, il **comma 2** individua, in un decreto del Ministro della transizione ecologica, la sede idonea alla risoluzione delle suddette criticità, nell'ottica di garantire l'operatività degli obblighi di etichettatura allo spirare del nuovo termine di sospensione.

Il **comma 3** stabilisce il termine del 31 marzo 2022 per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020.

Al **comma 4**, al fine di garantire alle aziende energivore nazionali di poter competere con le loro dirette concorrenti estere, beneficiarie di condizioni più vantaggiose dal punto di vista dei costi dell'energia, fin dal 2009 si introduce una apposita disciplina che si è resa necessaria per consentire - a fronte dell'impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessioni fisiche con l'estero, per la capacità di 2500 MW - di allineare il loro costo dell'energia a quello dei loro concorrenti europei, mediante un meccanismo di perequazione chiamato import virtuale.

Tale meccanismo ha dispiegato positivamente i suoi effetti durante il periodo di validità della misura. Ad oggi, infatti, oltre ad aver permesso agli energivori di rimanere sul mercato e di avere parallelamente migliorato i cicli produttivi tanto da collegarli al vertice delle imprese europee, è stato già investito circa un miliardo di euro per la realizzazione dell'interconnector con il Montenegro (200 MW di capacità), operativo già dal 28 dicembre 2019 e dell'interconnector con la Francia (350 MW) la cui entrata in esercizio è imminente e l'avvio della costruzione di un interconnector con l'Austria (150 MW). Orbene, permanendo in capo agli Assegnatari l'obbligo di finanziare tutte le linee di interconnessione non ancora realizzate, fino alla completa entrata in esercizio commerciale dei 2500 MW di capacità, nonché la necessità di mantenere la misura di politica industriale di cui al citato import virtuale, il appare opportuna la proroga dell'import virtuale e la sua estensione a tutte le frontiere europee. Qualora la misura non dovesse essere prorogata ulteriormente, le industrie energivore sarebbero costrette ad acquistare nuovamente energia sul mercato italiano a prezzi meno vantaggiosi rispetto a quelli praticati negli altri paesi europei, nei quali operano le aziende loro dirette concorrenti. Conseguentemente la norma prevede che l'ARERA potrà aggiornare le proprie delibere



ove è previsto l'elenco dei Paesi esteri nei cui mercati gli Assegnatari possono acquistare l'energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale.

(Sorveglianza radiometrica)

La disposizione di cui al **comma 5**, nelle more della ridefinizione della disciplina dei controlli radiometrici di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, proroga di 60 giorni il termine ultimo di operatività della disciplina transitoria, di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, da applicarsi nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo recante la disciplina attuativa in materia di controlli radiometrici.

ART. 12 (Proroga di termini in materia di turismo)

(Polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri che contraggono in virus SARS-CoV-2 durante la loro permanenza nel territorio regionale)

La norma di cui al **comma 1** consente di estendere la copertura assicurativa di assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggono il virus COVID-19 in forma grave durante la loro permanenza in Italia. La disposizione è volta a garantire la permanenza degli effetti assistenziali della misura, visto il protrarsi della situazione di emergenza e considerato che le Regioni e delle Province autonome, alle quali è demandata la stipula delle polizze, hanno cominciato ad avere la materiale disponibilità di risorse di cui all'art. 43-ter in oggetto solo ultimamente.

(Bonus terme)

La norma di cui al **comma 2** è volta a fissare un termine *ex lege* per consentire il rimborso all'ente termale, previa emissione della relativa fattura, dell'importo corrispondente al valore del buono fruito dall'utente.

Al riguardo appare congruo consentire all'ente termale di avanzare richiesta di rimborso entro 120 giorni successivi al termine dell'erogazione dei servizi termali.

ART. 13 (Proroga di termini in materia di gestioni commissariali)

(Gestione commissariale di Roma)

La disposizione di cui al **comma 1** proroga al 1° gennaio 2023 (quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019, ossia il 1.1.2019) il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2022, entro cui Roma Capitale presenta le istanze di liquidazione dei crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale.

(Proroga termini per la bonifica dello stabilimento Stoppani)

Con riferimento alla disposizione di cui al **comma 2**, si rappresenta quanto segue: l'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto", ha



introdotto misure urgenti volte a superare l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto.

In particolare, a seguito della cessazione della gestione commissariale, l'articolo 12 ha disciplinato il passaggio delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora, Ministero della transizione ecologica), demandando ad un proprio provvedimento l'individuazione delle misure, degli interventi e la ricognizione delle risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività avviate per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3454 del 5 dicembre 2006 e s.m.i.

Il comma 1, nel testo vigente in seguito alle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge, prevede che *“Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 31 dicembre 2021, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2021, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135”*. La disposizione prosegue elencando i poteri del Prefetto.

I commi 2, 3 e 4, disciplinano l'individuare di un soggetto attuatore (comma 2) ed il sistema dell'avvalimento degli Enti (comma 3) e del personale (comma 4).

I successivi commi 5 e 6 disciplinano rispettivamente le risorse e i poteri in deroga attribuiti al Prefetto.

Il terzo ed il quarto periodo del comma 5, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 3, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, così dispongono: *“Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le finalità di cui al presente comma gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2021”*.

Con la norma in argomento si propone di prorogare il termine di conclusione delle attività - individuate dal Ministero dell'ambiente con decreto direttoriale della ex Direzione Generale STA n. 260 del 27.6.2019 -, oggi previsto al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022.

La proroga è giustificata in ragione della complessità degli interventi da realizzare e dei tempi necessari ad adottare le relative procedure.

A tal fine, si segnala, inoltre, che in data 8 aprile 2021 è stato sottoscritto l'accordo di programma per il trasferimento al Prefetto delle risorse a valere sul Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, nell'ambito del quale, tra gli altri, sono previsti investimenti per oltre 14,8 milioni di euro, destinati agli interventi prioritari ed urgenti di messa in sicurezza e bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Cogoleto. Per tali interventi il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, originariamente fissato dalla Delibera n. 55 del 1° dicembre 2016 al 31 dicembre 2021, è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dal decreto-legge n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87; sicché la data del 31 dicembre 2022 per l'attuazione degli interventi si appalesa coerente con la data per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il citato Accordo di Programma individua il Prefetto di Genova quale beneficiario dei finanziamenti nonché soggetto attuatore degli interventi. Pertanto, la norma proposta è volta ad adeguare i termini



dell'attività del Prefetto di Genova alla proroga generale per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti fissata al 31 dicembre 2022 dall'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2019 come modificato dall'articolo 11-*novies* "Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione" del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, posto che i fondi destinati alla bonifica del sito in argomento provengono dal Fondo sviluppo e coesione cui il predetto vincolo temporale è riferito.

La proposta di allineare alla data del 31 dicembre 2022 anche la data di efficacia degli atti adottati dal Commissario sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 (comma 5), si giustifica per dare coerenza complessiva alla norma, così come era previsto, peraltro, nella formulazione originaria del decreto-legge.

A tal proposito, si precisa che la durata generale della gestione del Prefetto di Genova ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019 non è mai stata oggetto di proroga, atteso che con l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 183 del 2020 era stato unicamente prorogato il termine di cui al comma 5 (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) allineandolo alla durata della gestione prefettizia di cui al comma 1, rimediando così ad un evidente errore materiale nella formulazione originaria della norma.

Si evidenzia la necessità di prorogare il termine attualmente previsto dal comma 5 prossimo alla scadenza, anche in ragione delle criticità emerse durante l'anno 2020 connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19 per garantire la messa in sicurezza del sito senza soluzione di continuità.

La mancata proroga dei termini del 31 dicembre 2021 normativamente previsti dal citato articolo 12, comporterebbe la cessazione dei poteri straordinari del Prefetto di Genova, con ogni conseguenza in ordine agli atti dal medesimo adottato. Inoltre, cesserebbero di avere efficacia gli atti adottati dall'ex Commissario sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, inclusi di presidi ambientali oggi in essere, quali la gestione dell'impianto di trattamento delle acque di falda contaminate ed il deposito dei rifiuti presso lo stabilimento. In particolare, si segnala che, in mancanza della richiesta proroga e in assenza di un regime transitorio che, data la fattispecie, in esame, non può che essere di livello normativo primario:

- 1) la contabilità speciale a carico della quale sono garantiti i presidi ambientali che allo stato evitano il propagarsi della contaminazione ambientale (cromo) a mare non potrà più essere utilizzata;
- 2) verrebbero meno i citati presidi ambientali (barriere idrauliche e impianto di trattamento delle acque contaminate) attualmente gestiti dal Prefetto in forza dei poteri previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019, con sicure e gravi conseguenze di contaminazione ambientale;
- 3) si interromperebbero i procedimenti in corso volti alla realizzazione degli interventi di bonifica, con l'impossibilità di perfezionare l'obbligazione giuridicamente vincolante nei termini previsti e la conseguente perdita dei finanziamenti;
- 4) il regime derogatorio dell'attuale gestione del deposito dei rifiuti speciali pericolosi, previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019, verrebbe meno con conseguente, istantanea mancanza di copertura normativa alla citata gestione in deroga, la quale, in via ordinaria, non sarebbe consentita.

Si soggiunge altresì che il termine di proroga di un anno consentirà al Ministero di definire anche a livello normativo un percorso ordinato di uscita dall'attuale regime straordinario e di rientro nell'amministrazione ordinaria.

(Commissario Cortina d'Ampezzo)



Il **comma 3** è finalizzato a garantire la chiusura delle attività connesse ai rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, nonché delle attività liquidatorie residuali, anche in considerazione dell'importanza strategica che assume l'ultimazione degli interventi sugli impianti sciistici siti nel Comune di Cortina, individuato, tra gli altri, per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, nonché dei seguiti organizzativi e dei ripristini degli impianti che saranno messi in esercizio alla fine del mese di dicembre 2021.

(Riacquisizione della titolarità dei debiti e dei crediti nei confronti della regione Lazio)

Il **comma 4** disciplina la possibilità per Roma Capitale di riacquisire l'esclusiva titolarità dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, così come aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 751 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ART. 14 (Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria)

(Revisione della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione)

Con riferimento alla disposizione di cui al **comma 1**, si rappresenta quanto segue: la disciplina italiana relativa all'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni si caratterizza per l'acquisizione centralizzata, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei servizi informativi per tutte le amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, come interpretato dall'articolo 55, comma 24, della legge 31 dicembre 1997, n. 449. L'acquisizione è di solito preceduta da una ricognizione generale dei fabbisogni condotta dal Dipartimento dell'Informazione ed editoria presso tutte le amministrazioni statali interessate.

Fino al 2016, anno in cui è entrato in vigore il nuovo Codice degli appalti, l'affidamento dei servizi giornalistici e informativi alle agenzie di stampa è sempre stato disposto, dapprima a trattativa privata (art. 7, co. 2 lett. b) d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157), e, in seguito, a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara (art. 57, co. 2 lett. b) d.lgs. 12 aprile 2006, n.163).

A seguito della riforma del Codice degli appalti, con la conseguente restrizione di campo applicativo della procedura negoziata, l'acquisto centralizzato dei servizi di agenzia per le Amministrazioni dello Stato è stato effettuato, dopo aver acquisito uno specifico parere dell'ANAC, attraverso procedure competitive aperte di rilevanza europea. A seguito di tali gare, svoltesi nel corso del 2017, sono stati stipulati 15 contratti di importo diverso, attualmente in essere, di cui 10 per i servizi destinati alle Amministrazioni dello Stato e 5 per i servizi di competenza del MAECI.

La durata dei contratti è stata ripetutamente prorogata per legge fino al 31 dicembre 2021, *nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione* (DL n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 e DL n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77).

In tale ambito la presente norma, al fine di giungere ad una revisione organica e condivisa della disciplina relativa all'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni dello Stato, prevede l'istituzione di una apposita Commissione tecnica di studio, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'economia e delle finanze, i cui lavori si concluderanno il 31 marzo 2022.

